

- c) PEC personale del candidato all'indirizzo PEC dell'Ateneo amministrazione-centrale@certunipv.it allegando la scansione, in formato PDF, della domanda e del programma;
- d) invio a mezzo posta elettronica al Servizio Organi collegiali e strutture dipartimentali dell'Università (organicollegiali@unipv.it) con la medesima intestazione di cui al punto a) ed allegando la scansione, in formato PDF, della domanda e del programma.

2. I candidati indicano nel proprio programma i criteri di scelta nella nomina, dei componenti del Consiglio di amministrazione non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo, di cui all'art. 13, comma 1 dello Statuto dell'Università di Pavia, nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge n. 240/2010;
3. Alla scadenza del termine di cui al precedente comma 1, il Decano rende immediatamente noto l'elenco dei candidati ed i loro programmi attraverso il sito web dell'Ateneo. Copia dell'elenco deve essere messo a disposizione degli elettori presso il seggio.
4. Ulteriori candidature possono essere presentate dopo la prima votazione non oltre il secondo giorno lavorativo successivo alla medesima.
5. In caso di ulteriori candidature presentate ai sensi del precedente comma 4, il Decano provvederà a integrare tempestivamente l'elenco dei candidati e a pubblicizzare i programmi con le forme di cui al precedente comma 3.
6. In caso di comunicazione scritta che formalizzi il ritiro di una o più candidature, il Decano provvede all'immediato aggiornamento dell'elenco dei candidati, dandone la necessaria pubblicità sul sito web dell'Ateneo.

Art. 3 - Propaganda elettorale

1. A seguito di presentazione ufficiale della candidatura gli interessati potranno richiedere la trasmissione di eventuali comunicazioni e inviti ad incontri attraverso l'utilizzo delle mailing list delle varie componenti dell'ateneo
2. Su richiesta dei candidati verrà altresì garantita la pubblicazione di comunicati nell'apposita sezione del sito web dell'ateneo destinata alle elezioni in corso.
3. Occasioni di eventuale incontro formale con i candidati e l'elettorato o componenti di esso verranno stabiliti dal Decano.
4. Nei giorni delle votazioni e nelle 24 precedenti è vietato qualsiasi atto di propaganda elettorale.

Art. 4 – Elettorato attivo e passivo

1. Hanno elettorato passivo i professori di prima fascia a tempo pieno in servizio presso l'Università di Pavia o altra Università italiana.
2. Hanno altresì elettorato passivo i professori di prima fascia a tempo definito in servizio presso l'Università di Pavia o altra Università italiana che, contestualmente alla candidatura, presentino l'opzione per il tempo pieno da far valere in caso di nomina.
3. L'elettorato attivo spetta:
 - a) ai professori di ruolo e ai ricercatori;
 - b) agli studenti che siano componenti del Senato accademico, del Consiglio di amministrazione, dei Comitati direttivi delle Facoltà e dei Consigli di Dipartimento;
 - c) agli studenti che siano componenti dei Consigli didattici, calcolando il cinquanta per cento dei voti validamente espressi, con arrotondamento per eccesso;

- d) agli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca componenti del Senato Accademico e rappresentanti nei Consigli di Dipartimento;
- d) al personale tecnico - amministrativo, calcolando il venticinque per cento dei voti validamente espressi, con arrotondamento per eccesso;
- e) ai rappresentanti dei titolari di assegni di ricerca nei Consigli di Dipartimento.

Art. 5 – Cause di ineleggibilità

1. Il Rettore viene eletto tra i professori di prima fascia a tempo pieno, o a tempo definito che abbiano rilasciato contestualmente alla candidatura l'opzione per il tempo pieno da fare valere in caso di nomina. la cui posizione non sia riferibile ad alcuna delle sotto indicate situazioni:

- a) collocamento in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 13 D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) collocamento in aspettativa ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382;
- c) collocamento fuori ruolo ex art. 17, comma 9 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, per aver assunto un impiego presso enti ed organismi internazionali o per esercitare funzioni presso Stati esteri, ex art. 168 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, ed ex art. 5 della legge 9 dicembre 1985, n. 705;
- d) comando presso altra Amministrazione (ex art. 34 del D.P.R. n. 1077-1970);
- e) età che non assicura un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima del collocamento a riposo (art. 2, comma 11 della legge n. 240-2010);
- f) altre situazioni espressamente previste dalla legge.

2. Le candidature di coloro che dovessero trovarsi in una o più delle situazioni previste dal comma 1 verranno respinte con provvedimento motivato dell'Ufficio elettorale centrale.

Art. 6 – Maggioranze richieste

1. Nelle prime tre votazioni il Rettore è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto; in caso di mancata elezione si procede al ballottaggio fra i due candidati che nella terza votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità è eletto il candidato con maggiore anzianità di ruolo di professore di prima fascia e, a parità di anzianità di ruolo, il candidato con maggiore anzianità anagrafica.

Art. 7 – Ufficio elettorale centrale

1. Almeno 30 giorni prima della data fissata per l'elezione, il Decano nomina l'Ufficio elettorale centrale, costituito da cinque membri rappresentativi dell'intero corpo elettorale (un professore di prima fascia, un professore di seconda fascia, un ricercatore, un rappresentante del personale tecnico-amministrativo ed un rappresentante degli studenti). L'Ufficio elettorale centrale è presieduto dal professore di prima fascia che sceglie tra gli altri membri il Segretario, cui spettano anche i compiti di verbalizzazione.

2. L'Ufficio elettorale centrale organizza i seggi e sovrintende alle operazioni di voto, anche tramite le strutture dell'Amministrazione centrale. L'Ufficio elettorale centrale ha, inoltre, il compito di vagliare eventuali ricorsi relativi allo svolgimento dell'elezione, da presentarsi non oltre le 48 ore successive alla proclamazione, sui quali delibera in via definitiva entro le successive 48 ore.

Art. 8 – Elenchi degli aventi diritto al voto

1. Almeno 20 giorni prima della data fissata per le votazioni, a cura dell'Amministrazione sono predisposti e resi pubblici attraverso il sito web dell'Ateneo gli elenchi degli aventi diritto al voto.
2. Entro e non oltre tre giorni dalla data di pubblicazione degli elenchi dovranno pervenire gli eventuali ricorsi sui quali l'Ufficio elettorale centrale decide nelle successive 48 ore, provvedendo alle modifiche o integrazioni eventualmente necessarie.

Art. 9 – Seggi elettorali

1. Con il provvedimento di nomina dell'Ufficio elettorale centrale o con altro successivo, il Decano provvede anche alla nomina dei componenti dei Seggi elettorali e dei loro Presidenti.
2. I seggi sono formati da un numero di componenti stabilito nel decreto di costituzione e scelti in rappresentanza delle diverse categorie del personale di ruolo dell'Università. Per il loro regolare funzionamento deve essere presente la maggioranza dei componenti, tra i quali necessariamente il Presidente o il Vice-Presidente.
3. All'atto dell'insediamento del seggio, il Presidente designa il Vice-Presidente ed il Segretario. Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 9.00 e terminano alle ore 18.00.

Art. 10 – Operazioni di voto

La votazione avviene attraverso il sistema elettronico con l'impiego di supporti informatici gestiti e strutturati dal Consorzio Interuniversitario CINECA in modo da garantire la corretta identificazione dell'elettore, nonché la legittimità, l'integrità, la segretezza del voto e l'anonimato. Il voto non sarà vincolato al seggio di riferimento. Gli aventi diritto al voto potranno votare presso ciascuno dei seggi costituiti.

Ogni elettore riceverà qualche giorno prima delle elezioni le credenziali di accesso al voto, tramite e-mail istituzionale di ateneo.

Le operazioni di voto si svolgeranno nel modo seguente:

1. accertamento del nome dell'elettore nella lista degli aventi diritto e conseguente identificazione dell'identità dello stesso;
2. firma dell'elettore nell'apposito registro.

Al termine della tornata elettorale, i verbali e gli allegati vengono trasmessi all'Ufficio Elettorale Centrale.

Art. 11 – Operazioni di scrutinio

1. Al termine delle operazioni di voto, i seggi vengono chiusi per consentire l'effettuazione delle operazioni di riscontro. Concluse dette operazioni si procede allo scrutinio, che deve essere pubblico e si svolgerà nell'Aula Magna dell'Ateneo.

Art. 12 – Proclamazione

1. Il candidato che abbia ottenuto la prescritta maggioranza è proclamato eletto dal Decano con provvedimento che deve essere immediatamente pubblicato mediante affissione all'Albo Ufficiale d'Ateneo e sul sito web dell'Università, e trasmesso al Ministro dell'Università e della Ricerca per i provvedimenti di competenza.

Art. 13 – Cessazione anticipata

1. In caso di cessazione anticipata del mandato per qualsiasi causa o di perdita dei requisiti di eleggibilità, le funzioni di Rettore sono svolte dal ProRettore Vicario fino alla nomina del nuovo Rettore.
2. L'elezione deve essere indetta dal Decano non oltre 30 giorni dal verificarsi dell'evento di cui al comma

Art. 14 – Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali - Decreto Legislativo n.196 del 2003 così come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, nonché del Regolamento UE 679/2016 (RGPD) - l'Università, in qualità di Titolare del trattamento dati, si impegna a rispettare la riservatezza delle informazioni personali fornite. Tutti i dati trasmessi dai candidati saranno trattati - nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati - solo per finalità connesse e strumentali alla gestione della procedura elettorale e di nomina. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini del corretto espletamento della procedura.
2. L'informativa estesa sul trattamento dati dell'Università degli Studi di Pavia è integralmente e liberamente disponibile sul sito <http://privacy.unipv.it>.

Il titolare del trattamento dei dati personali è l'Università degli Studi di Pavia - Strada Nuova 65 - 27100 Pavia.

Il responsabile del trattamento dei dati personali è la dott.ssa Emma Varasio – Direttore Generale.

Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Patrizia Marazza (Servizio Organi collegiali e strutture dipartimentali tel. 0382 984208 – 4636 - mail: organicollegiali@unipv.it)

IL DECANO
(prof. Fabio Casciati)

Documento firmato digitalmente

D.G./PM/gm